

BOZZA

IPOTESI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (2019-2021)

ART. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nel prosieguo del presente contratto è indicato come d.lgs. n. 165 del 2001.

ART. 2

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

- A) Comparto delle Funzioni centrali;
- B) Comparto delle Funzioni locali;
- C) Comparto dell'Istruzione e della ricerca;
- D) Comparto della Sanità.

ART. 3

Comparto delle Funzioni Centrali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:

- I. : - Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL;
- Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA;

- Agenzia Nazionale per i Giovani;
- Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro – ANPAL;
- Agenzia per la Coesione Territoriale;
- Agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo;
- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE;
- Agenzia per l'Italia digitale – AGID;
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC;
- Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM;
- Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;
- Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

- II. : - Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

- III. : - Accademia nazionale dei Lincei;
- Aero Club d'Italia;
 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;
 - Automobile Club d'Italia – ACI;
 - Autorità di Bacino Distrettuali;
 - Club Alpino Italiano – CAI;
 - Consorzio dell'Adda;
 - Consorzio dell'Oglio;
 - Consorzio del Ticino;
 - Enti Parco nazionali;
 - Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
 - Ente strumentale della Croce Rossa Italiana;
 - Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;
 - Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS;
 - Lega italiana per la lotta contro i tumori;
 - Lega navale italiana;
 - Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
 - Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;

- IV. : - Ente nazionale aviazione civile – ENAC;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
 - Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.

ART. 4

Comparto delle Funzioni Locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:

- Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti
- Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;

- Comuni;
- Comunità montane;
- ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 5

Comparto dell'Istruzione e della ricerca

1. Il comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente da:

- I. : - Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
- II. : - Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti Superiori di Studi Musicali;
- III. : - Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- IV. : - Consiglio nazionale delle ricerche – CNR;
 - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA;
 - Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA
 - Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - (AREA Science Park);
 - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA;
 - Istituto italiano di studi germanici – IISG;
 - Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INdAM;
 - Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
 - Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE;
 - Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN;
 - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
 - Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS;
 - Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
 - Istituto nazionale di statistica – ISTAT;
 - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI;
 - Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – ISIN;
 - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP;
 - Istituto superiore di sanità – ISS;
 - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;
 - Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”;
 - Stazione zoologica “Antonio Dohrn”;
- V. : - Agenzia spaziale italiana – ASI.

ART. 6

Comparto della Sanità

1. Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da:

- Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III;
- Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
- Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica;
- Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 – ARES 118;
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza - AREU;
- Azienda Zero;
- Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale -ESTAR;
- Agenzia Regionale di coordinamento per la salute - ARCS
- Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo – ACSS;
- Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia - AReSS Puglia;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;
- Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP;
- Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;
- Altri enti del servizio sanitario.

ART. 7

Aree dirigenziali

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

- A) Area delle Funzioni centrali;
- B) Area delle Funzioni locali;
- C) Area dell'Istruzione e della ricerca;
- D) Area della Sanità.

2. L'area delle Funzioni Centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali di cui all'art. 3, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero

della Salute di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, ed i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali.

3. L'area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all'art. 4, ed i segretari comunali e provinciali.

4. L'Area dell'Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all'art. 5.

5. L'area della Sanità comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6 ed in particolare i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, nonché i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali.

ART. 8

Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Ferma restando la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno dei comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarietà, è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all'area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

ART. 9

Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione stipulato in data 13 luglio 2016.